

DECRETO MINISTERIALE 4 Dicembre 1991

Determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d'armi

(pubbl. sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 1991)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, concernente «Norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi», ed in particolare l'art. 1, comma 2;

Sentite le regioni e le province autonome di Trento Bolzano;

Considerato che, per il rilascio dell'autorizzazione al porto delle armi è richiesta apposita certificazione attestante l'idoneità psicofisica;

DECRETA:

Articolo 1.

Per requisiti psico-fisici minimi si intendono:

a) acutezza visiva, non inferiore a 12/10 complessivi, con non meno di 5/10 per l'occhio che vede meno. Tale visus può essere raggiunto anche con l'uso di lenti. Eventuali vizi di rifrazione non devono superare i seguenti limiti: miopia ed ipermetropia tre diottrie in ciascun occhio, astigmatismo regolare semplice e composto, miopico ed ipermetropico tre diottrie quale somma dell'astigmatismo ipermetropico in ciascun occhio.

Sono altresì considerati causa di non idoneità la ambliopia, la diplopia, l'insufficiente visione notturna ed ogni altro difetto della vista che comporti una riduzione dei campi visivi senza lente;

b) percezione della voce sussurrata a sei metri per ciascun orecchio. Tale requisito può essere raggiunto anche con l'uso di protesi adeguate;

c) assenza di malformazioni o mutilazioni degli arti e delle articolazioni tali da compromettere, nell'uso delle armi, la sicurezza propria ed altrui. La valutazione della funzionalità degli arti deve riguardare l'insieme dei movimenti e la capacità di reazione del soggetto;

d) assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza e che non abbiano ripercussioni di carattere motorio (statico e dinamico).

In caso di tali affezioni, pregresse o in atto, il richiedente dovrà esibire un certificato, rilasciato da strutture pubbliche attestante la compatibilità col maneggio delle armi e corredato da un esame elettroencefalografico, ove necessario;

e) integrità psichica, per quanto concerne le malattie mentali e le alterazioni della personalità. Anche in tali casi, il richiedente dovrà esibire documentata ricerca di laboratorio da cui si evinca che il soggetto non è dedito all'uso di psicofarmaci o droghe.

Articolo 2.

L'accertamento dei requisiti psico-fisici minimi è demandato all'unità sanitaria locale di residenza del richiedente, con facoltà di consultare il medico di medicina generale e di richiedere eventuali consulenze specialistiche.

Articolo 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

